ORIGINALE

COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 90

della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2027 UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **dieci** del mese di **novembre**, alle ore **08.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
Maini Antonio - Sindaco		
Ghirardini Alessandro - Vicesindaco		
Baggia Roberta - Assessore		
Andreis Ivan - Assessore		
Valentinotti Luisa - Assessore	**X**	

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE **dott.ssa Maida Zenunovic**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Antonio Maini**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 9 della legge provinciale n. 36/1993 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L'importanza e l'impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi Protocolli di Intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni;
- il comma 2 del predetto articolo 9 della legge provinciale n. 36/1993 e s.m. attribuisce alla Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione di tali servizi;
- con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000, n. 3616 del 28 dicembre 2001, n. 2517 del 28 novembre 2005, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, è stato approvato e più volte modificato ed integrato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale";
- al fine di raccogliere in un unico provvedimento le disposizioni che si sono succedute nel tempo attraverso i citati provvedimenti e di introdurre alcune novità al fine di superare problemi interpretativi ed applicativi che sono stati evidenziati dai Comuni, la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2436 di data 09 novembre 2007, ha approvato il Testo Unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura, disposizioni che trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008;
- i principi che informano il modello tariffario sono la tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi, l'economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi e la salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti applicando il principio "chi inquina paga";
- il modello tariffario, in particolare, prevede che i comuni debbano distinguere i costi fissi (che vanno coperti con una quota fissa a carico di ogni utenza), dai costi variabili, che vanno coperti con l'applicazione della quota variabile, per ogni metro cubo prelevato.

Precisato, nel contempo, che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa individuata con il coefficiente "F" e differenziata in relazione alla quantità di reflui conferiti, dei quali necessita tener conto nella determinazione della tariffa sottraendoli dai costi fissi.

Osservato, inoltre, che anche per il Servizio Fognatura il citato Testo Unico prevede un limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi del Servizio rispetto ai costi totali, al fine di evitare scenari tariffari distorti.

Ravvisata, ora, la necessità di stabilire la tariffa per l'anno 2027 relativa al Servizio di Fognatura comunale, nel rispetto dei principi sopra richiamati e ferma restando la necessità di garantire l'integrale copertura del costo del servizio, come previsto dalla Deliberazione Provinciale n. 2436 di data 9 novembre 2007.

Vista, ora, la proposta di strutturazione della tariffa per l'anno 2027 predisposta dal Servizio Tributi del Comune di Caldes sulla base del Testo Unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436/2007 e fatta propria dalla Giunta comunale.

Visti gli allegati A e B che, rispettivamente a consuntivo 2025 ed a preconsuntivo 2026, individuano tutti i costi e i ricavi con la relativa copertura del costo del servizio.

Visto l'allegato C che individua a preventivo i costi del personale, gli ammortamenti, i costi e i ricavi, nonché la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, il conteggio delle nuove tariffe, la dimostrazione della copertura dei costi a preventivo 2027 ottenuta con l'applicazione delle varie tariffe alla quantità di acqua che si prevede verrà scaricata in fognatura dalle varie tipologie di utenza in rapporto all'ultima fatturazione effettuata relativa all'anno 2025.

Presa visione dei conteggi effettuati dalla Responsabile del Servizio Tributi, che sono stati riportati nella tabella di calcolo, che portano alla determinazione della **quota fissa** per utenza in **Euro 26,5233** e la **quota variabile** per gli **insediamenti sia civili che produttivi** pari ad **Euro 0,5235** al mc di modo che è possibile prevedere la copertura del costo del Servizio di Fognatura comunale relativamente all'anno 2027, come evidenziato nei prospetti dell'Allegato "C".

Dato atto che con riferimento all'utenza civile si applica la presunzione per la quale il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua approvvigionata, quantificata da apposito misuratore di consumo ad eccezione dell'innaffiamento di orti domestici pertinenziali all'abitazione familiare dotati di proprio ed esclusivo contatore e l'uso temporaneo per cantieri comunali per i quali non è dovuto il corrispettivo relativo al servizio di fognatura; per le utenze produttive l'acqua scaricata è dichiarata annualmente dall'utente.

Ritenuto, pertanto, di approvare le nuove tariffe per il Servizio di Fognatura comunale che prevedono, sulla base delle tariffe sopra citate, come da allegato "C", la totale copertura del costo del servizio di cui trattasi relativamente all'anno 2027, come evidenziato nei prospetti sopra richiamati.

Accertata la competenza della Giunta comunale nell'adozione del presente provvedimento.

Ricordata la necessità di approvare il piano finanziario e le tariffe di cui sopra prima dell'approvazione del bilancio di previsione e, quindi, l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in quanto ai sensi dell'art. 54 c. 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. n. 296/2006 i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo.

Dato atto che alla data odierna il bilancio pluriennale di previsione 2027/2029 non è ancora stato approvato dal Consiglio comunale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

-il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dalla Responsabile del Servizio Tributi;

-il parere in ordine alla regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dalla Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, come da ultimo aggiornato con le Leggi regionali 10 dicembre 2025, n. 9 e 10;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*";
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015, n. 10 di data 11 aprile 2016 e n. 30 di data 31 ottobre 2025;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 29 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, del Bilancio di previsione 2026/2028 e del Programma generale opere pubbliche 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13 gennaio 2026 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2026-2028 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 27 marzo 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2026-2028; il decreto sindacale n. 1 di data 13 gennaio 2026 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe del servizio comunale di fognatura per l'anno 2027, come da allegato "C" e qui sotto riportate, e ciò sulla base dei prospetti di calcolo e, quindi, del piano dei costi predisposto dal Servizio Tributi, atti che qui si approvano ad ogni effetto, ed in particolare i prospetti allegati "A", "B" e "C" relativi rispettivamente agli anni 2025, 2026 e 2027:

A) UTENZE CIVILI

QUOTA FISSA Euro 26,5233

QUOTA VARIABILE Euro 0,5235/mc

B) UTENZE PRODUTTIVE

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	€. 87,80
251 - 500	€. 103,29
501 - 1.000	€. 180,76
1.001 - 2.000	€. 258,23
2.001 - 3.000	€. 387,34
3.001 - 5.000	€. 516,46
5.001 - 7.500	€. 774,69
7.501 - 10.000	€. 1.032,91
10.001 - 20.000	€. 1.420,26
20.001 - 50.000	€. 2.065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	€. 2.840,51

QUOTA VARIABILE Euro 0,5235/mc

2. di dare atto che non è possibile allo stato attuale quantificare i ricavi di competenza dell'esercizio 2026 in quanto non è stata conclusa l'elaborazione della fatturazione.

3. di evidenziare che con l'applicazione delle tariffe sopra indicate si ritiene di poter conseguire un tasso di copertura del servizio pari al 100% dei costi da imputare al medesimo relativamente all'anno 2027, fermo restando che le tariffe in vigore nell'anno 2025 hanno consentito all'Amministrazione il raggiungimento della copertura dei costi del 117,92%, come evidenziato nell'allegata rendicontazione delle spese sostenute (Allegato "A).

4. di dare atto che l'introito derivante dalla fatturazione del servizio fognatura relativo all'esercizio 2027 è quantificato in presunti Euro 64.893,02 + IVA 10%.

5. di dare atto che con riferimento all'utenza civile si applica la presunzione per la quale il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua approvvigionata quantificata da apposito misuratore di consumo o contatore ad eccezione dell'innaffiamento di orti domestici pertinenziali all'abitazione familiare dotati di proprio ed esclusivo contatore e l'uso temporaneo per cantieri comunali per i quali non è dovuto il corrispettivo relativo al servizio di fognatura; per l'utenza produttiva l'acqua scaricata è dichiarata annualmente dall'utente.

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

7. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

8. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Antonio Maini

LA SEGRETARIA COMUNALE
dott.ssa Maida Zenunovic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

LA SEGRETARIA COMUNALE
dott.ssa Maida Zenunovic

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, per 10 giorni consecutivi a partire dal 12/11/2026.

Caldes lì, 12/11/2026

LA SEGRETARIA COMUNALE
dott.ssa Maida Zenunovic

COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Pareri della deliberazione n. 90 di data 10/11/2026

della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2027 UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE.

Parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa

In relazione alle sue competenze e conoscenze, la responsabile del servizio tributi, FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Caldes lì, 10/11/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to rag. Viviana Zanon

Parere in ordine alla regolarità contabile

In relazione alle sue competenze, la responsabile del servizio finanziario esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Caldes lì, 10/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to rag. Viviana Zanon